

*Prof. Paolo Urbani*

La Corte ridimensiona la portata del piano nazionale di edilizia abitativa di cui alla l.133/08 prevedendo che la disciplina posta dallo Stato debba in ogni caso assicurare idonee procedure di leale collaborazione ma ha ribadito il principio già affermato in precedenza, in base al quale la determinazione dei livelli minimi di offerta abitativa per specifiche categorie di soggetti deboli non può essere disgiunta dalla fissazione su scala nazionale degli interventi allo scopo di evitare squilibri e disparità nel godimento del diritto alla casa da parte delle categorie sociali disagiate.

La materia dell'edilizia residenziale pubblica si estende su tre livelli normativi. La prima riguarda all'offerta minima dei livelli essenziali dei diritti sociali e civili (117 2 co lett.m); la seconda attinente al governo del territorio materia concorrente; la terza relativa alla gestione del patrimonio immobiliare rientrante nel 4 co dell'art.117 cost.

E' stata poi ritenuta costituzionalmente illegittima la norma di cui alla lettera e) del comma 3 dell'art. 11, limitatamente alla parola *"anche"*, premessa a *"sociale"*, in quanto consente l'introduzione di finalità diverse da quelle che presiedono all'intera normativa avente ad oggetto il piano nazionale di edilizia residenziale pubblica.

Su tale aspetto la Corte ha chiarito che, proprio in considerazione del carattere sociale del piano nazionale, la potestà legislativa concorrente dello Stato non può estendersi eventualmente ad altre finalità, non precisate e non preventivamente inquadrabili nel riparto di competenze tra Stato e Regioni. Non è ammissibile quindi che nel piano nazionale, trovino posto programmi integrati per promuovere interventi di edilizia residenziale non aventi carattere sociale. Tale decisione ridimensiona la possibilità che attraverso le procedure derogatorie del piano nazionale possano essere approvati programmi abitativi che poco hanno a che fare con la finalità dell'edilizia pubblica.

la Corte ha dichiarato illegittimo anche il richiamo alle procedure approvative previste per le opere strategiche (art. 11 comma 9) che anche qui avrebbe previsto la mancanza dell'intesa con la regione interessata.